



COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di REGGIO EMILIA

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE –
REV. 01 DEL 31/10/2016**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE TEMPORANEE**

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 DEFINIZIONI

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere di attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

SEZIONE 2: CANTIERI

Art 3 – GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 20:00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65 \text{ dB(A)}$, con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 1. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nell'area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste e limiti da rispettare.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2 – TIPO e Tabella 2 – BIS (manifestazioni a valenza comunale).

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 – TIPO allegata, e quindi

determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 10 – PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 3. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 (TIPO e BIS) allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11 –PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori nel territorio comunale è consentito nelle sole aree esterne all'ambito del "Perimetro di territorio urbanizzato" (come definito nella cartografia del P.R.G. vigente - tavv. FR-1, FR-2 e FR-3). I criteri da rispettare sono:

- Periodo: 15 aprile al 15 settembre di ogni anno;
- Fascia oraria: dalle 7.00 alle 20,30 nei giorni feriali e festivi
- Cadenza degli spari: maggiore a 3 minuti;
- Ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200mt dalle abitazioni e non inferiore a 100mt da altri recettori sensibili e con la bocca di sparo orientata verso l'alto e comunque non orientata verso le abitazioni e/o gli altri recettori sensibili presenti in zona;
- gli apparecchi utilizzati dovranno essere omologati e conformi alle disposizioni normative vigenti;

All'interno del "Perimetro di territorio urbanizzato" è fatto assoluto divieto all'utilizzo di tali dispositivi.

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5. Utilizzo degli auto/motoveicoli

In riferimento all'utilizzo degli auto/motoveicoli di qualsiasi tipo si richiamano qui le disposizioni di cui all'alt. Art. 155 "Limitazione dei rumori" del DLgs. 285 del 30/04/92 (Nuovo codice della strada):

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,34 a euro 121,37.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate nel presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 13 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P.IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per temperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui di cui all'art. 4 del regolamento comunale
per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C H I E D E

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- a) planimetria dell'area interessata in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.
- f) Ogni altra informazione ritenuta utile

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

5. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
6. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
7. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - c. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - d. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
8. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art.9 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui all'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di
Casalgrande

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.
- d) ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

TABELLA 1 - COMUNE DI CASALGRANDE
manifestazioni tenute nell'area di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95
PARCO SULLA SPONDA DEL SECCHIA – AD EST DI VILLALUNGA

-Area destinata a manifestazioni con grande affluenza ed in sedi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale-

SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG.	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	afflusso atteso > 5.000 persone	15	7h	70	75	108	01:00
	afflusso atteso > 300 persone	10	4h	70	75	108	24.00(1) 01.00(2)

Note: (1) gg. feriali e festivi; (2) Venerdì e gg. prefestivi

TABELLA 2 - COMUNE DI CASALGRANDE**Altre Manifestazioni (private)**

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata Laeq	Limita LASlow In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LASmax
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000	4 h	3	95	100	23.30	108
2	Concerti e/o manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicata agli spettacoli, ad es. palazzotto dello sport)	> 1000	4 h	10	70	75	23.30	108
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200 < 1000	4 h	6	85	90	23.30	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4 h	10 (non consecutivi)	70	75	01.00	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.) ad es. bar, gelaterie, ristoranti ecc.	< 200	4 h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
6	Attività musicali al chiuso quali ad es. piano-bar o altre manifestazioni esercitati a supporto di attività principale (P.E. ecc.)	< 200	4 h	16 (non consecutivi)	60	65	23.30	108
7	Attività musicali all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o sorgenti rumorose significative	< 200	Fino a 10 h	16 (non consecutivi)	65	70	23.30	/

TABELLA 2 BIS- COMUNE DI CASALGRANDE -Manifestazioni a valenza pubblica-								
Cat.	Sito	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limita LA_{slow} In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LA_{Smax}
1	Piazza Martiri Libertà, Via Botte, Via Moro, Via Marx, Via Prampolini, Via Gramsci, Piazza Costituzione, Via Canaletto, Via Mazzini - Casalgrande	> 300	*	20	80	85	24.00	108
2	Piazza Ruffilli - Casalgrande	> 300	*	8	80	85	24.00	108
3	Castello di Casalgrande Alto	> 200	4 h	10	70	75	24.00	108
4	Villa Spalletti - S. Donnino	> 200	4 h	8	70	75	24.00	108
5	Via Radici - Veggia	> 200	*	8	80	85	24.00	108
6	Area sportiva - Salvaterra	> 300	*	8	80	85	24.00	108
7	Via Reverberi, Via Canalizzo, Via Michelangelo, Piazza Farri, Piazza Allende - Salvaterra	> 300	*	10	80	85	24.00	108

(*) = da definire di volta in volta in sede di autorizzazione.